



Voli in coincidenza con partenza da uno Stato membro, destinazione in un paese terzo e scalo in un altro paese terzo, tutto con un'unica prenotazione: il vettore aereo che ha operato il primo volo è tenuto a compensare i passeggeri che abbiano subito un ritardo prolungato all'arrivo a destinazione del secondo volo, operato da un vettore aereo non comunitario

Undici passeggeri hanno effettuato ciascuno, presso il vettore aereo ceco České aerolinie, una prenotazione unica per un volo da Praga (Repubblica ceca) a Bangkok (Thailandia) via Abou Dhabi (Emirati Arabi Uniti). La prima tratta di tale volo in coincidenza, operata da České aerolinie tra Praga e Abou Dhabi, è stata eseguita conformemente al piano di volo e il volo è giunto puntuale ad Abou Dhabi. Per contro, quanto alla seconda tratta, operata, nell'ambito di un accordo di code-sharing, dal vettore aereo non comunitario Etihad Airways tra Abou Dhabi e Bangkok, il volo ha subito un ritardo all'arrivo di 488 minuti. Tale ritardo di più di tre ore può dar luogo a una compensazione pecuniaria dei passeggeri ai sensi del regolamento sui diritti dei passeggeri aerei¹.

I passeggeri hanno proposto, dinanzi ai giudici cechi, ricorsi contro České aerolinie perché venga loro riconosciuta la compensazione prevista dal regolamento. České aerolinie, tuttavia, contesta in giudizio la fondatezza di detti ricorsi adducendo di non poter essere considerata responsabile del ritardo del volo da Abou Dhabi a Bangkok poiché volo operato da altro vettore aereo. Adito in appello, il Městský soud v Praze (corte regionale di Praga capitale, Repubblica ceca) domanda alla Corte di giustizia se České aerolinie sia tenuta a pagare una compensazione ai sensi del regolamento.

Con la sentenza odierna la Corte ricorda, anzitutto, che un volo con una o più coincidenze che sia stato oggetto di un'unica prenotazione va considerato unitariamente ai fini del diritto a compensazione dei passeggeri previsto dal regolamento². Pertanto, un volo in coincidenza nell'ambito del quale una prima tratta sia stata operata a partire da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro, nella fattispecie Praga, rientra nell'ambito di applicazione del regolamento anche se la seconda tratta di tale volo in coincidenza è stata operata da un vettore non comunitario con partenza e destinazione in un paese terzo all'Unione europea.

Riguardo alla questione se České aerolinie, il vettore aereo che ha effettuato la prima tratta del volo in coincidenza, possa essere tenuta al pagamento della compensazione pecuniaria dovuta in ragione del ritardo prolungato all'arrivo registrato sulla seconda tratta di tale volo, effettuata da Etihad Airways, la Corte constata che, ai sensi del regolamento, l'obbligo di compensazione dei passeggeri grava unicamente sul vettore aereo operativo del volo considerato. La Corte rileva, sul punto, che, perché possa essere qualificato come vettore aereo operativo, deve essere dimostrato che il vettore in questione abbia effettivamente realizzato il volo considerato. Orbene, České

¹ Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).

² Sentenza della Corte del 31 maggio 2018, Wegener ([C-537/17](#), v. anche comunicato stampa n. [77/18](#)).

aerolinee ha effettivamente realizzato un volo nell'ambito del contratto di trasporto concluso con i passeggeri coinvolti, sicché può essere qualificata come vettore aereo operativo.

Di conseguenza, la Corte conclude che, nelle circostanze della presente causa, **České aerolinie è, in linea di principio, tenuta alla compensazione pecuniaria prevista dal regolamento in ragione del ritardo prolungato all'arrivo registrato sul volo in coincidenza a destinazione Bangkok, e ciò benché tale ritardo prolungato si sia verificato sul volo da Abou Dhabi a Bangkok e sia imputabile a Etihad Airways.** In tal senso la Corte sottolinea che, nell'ambito dei voli con una o più coincidenze che siano stati oggetto di un'unica prenotazione, il vettore aereo operativo che ha realizzato la prima tratta non può trincerarsi dietro la cattiva esecuzione di un volo successivo ad opera di un altro vettore aereo.

Infine, la Corte ricorda che il regolamento riserva al vettore aereo operativo che ha dovuto provvedere a una compensazione pecuniaria in favore dei passeggeri in ragione del ritardo prolungato di un volo in coincidenza che ha costituito oggetto di un'unica prenotazione e che è stato, in parte, operato da un altro vettore nell'ambito di un accordo di code-sharing, il diritto di agire in regresso contro quest'ultimo per ottenere ristoro di tale onere finanziario.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su « [Europe by Satellite](#) » ☎ (+32) 2 2964106